

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLA COMPONENT 1 DELLA MISSIONE
6 – SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

TRA

Il Ministero della Salute (C.F. 80242250589), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.5, per il tramite dell'Unità di Missione, costituita ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, rappresentato dal responsabile Dott. Stefano Lorusso in qualità di responsabile dell'Unità stessa, (di seguito anche "*Amministrazione titolare di interventi PNRR*")

E

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (C.F. 97113690586), con sede in Roma, Via delle Puglie, 23, rappresentata dal Presidente Prof. Enrico Coscioni (di seguito anche "*Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR*" o anche *Soggetto attuatore*)

E

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - (C.F. 80188230587) con sede legale in Roma, Largo Pietro di Brazzà, n. 86, rappresentato dal Capo Dipartimento, Ing. Mauro Minenna, (di seguito anche "*Altra Amministrazione interessata dall'intervento di Telemedicina*");

di seguito indicate anche congiuntamente come le "**parti**"

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto interministeriale del 15 Settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della Salute, Amministrazione titolare degli interventi della Missione 6 del PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 novembre 2021, con il n. 2769, con il quale il Dott. Stefano Lorusso è stato nominato Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR nell'ambito del Ministero della salute;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e

materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” che ha ridenominato l’Agenzia in “Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2021 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 21 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 che ha istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale con le finalità di promuovere e coordinare le azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, attraverso le tecnologie digitali, di dare attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicurare il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, con il quale sono state delegate al predetto Ministro le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie

dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale è altresì specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017 con cui è stata istituita la Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e il relativo Regolamento del 17 aprile 2018;

PRESO ATTO del parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società, 23 dicembre 2009;

VISTE le Linee guida in tema di referti on-line del Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009, pubblicate in gazzetta ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014 (rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2014), sul documento recante “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali”;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome prot. N.6740/C7SAN dell'11 settembre 2020 indirizzata al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze relativa al documento recante “Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a distanza – servizi di Telemedicina”, approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 10 settembre 2020;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR), sul Piano Nazionale delle cronicità;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR),

concernente il Patto per la salute 2019-2021, che dispone alla Scheda 8 la riorganizzazione dell'assistenza territoriale con l'obiettivo di favorire, attraverso modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, in stretta collaborazione con il Piano nazionale della cronicità, il Piano di governo delle liste di attesa e il Piano nazionale della prevenzione;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. Atti n. 127/CSR), sul Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° luglio 2021, n. 101;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, e recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure in particolare l'articolo 6, ai sensi del quale "presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità";

VISTO, altresì, l'articolo 8 del decreto -legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale "Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza

(PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che prevede in capo alle Amministrazioni titolari degli interventi le azioni di cui ai punti 2, 4, 5 e 7 e, in particolare, la “Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI”, che prevede, tra l’altro, per il sub-investimento “M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” l’importo complessivo di euro 1.000.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che prevede in capo alle Amministrazioni titolari degli interventi le azioni di cui ai punti 2, 4, 5 e 7 e, in particolare, la “Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI”, che prevede, tra l’altro, per il sub-investimento “M6C1 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” l’importo complessivo di euro 280.000.000,00;

CONSIDERATO che il sub-investimento “M6C1 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” è così ripartito: a) Centrali operative territoriali (COT) per un importo pari a euro 103.845.000,00; b) Interconnessione aziendale per un importo pari a euro 42.642.875,00; c) Device per un importo pari a euro 58.029.713,00; d) Progetto pilota di intelligenza artificiale per un importo pari a euro 50.000.000,00; e) Portale della Trasparenza per un importo pari a euro 25.482.412,00;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021, in corso di pubblicazione, che ha modificato la citata “Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI” la quale prevede, tra l’altro, per il sub-investimento “M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” l’importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 a titolarità del Ministero della Salute con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con MITD e per il sub-investimento “M6C1 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” l’importo complessivo di euro 280.000.000,00 a titolarità del Ministero della Salute con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure;

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che prevede:

- al comma 1, l’introduzione all’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della lettera b-bis), in base alla quale il Presidente del Consiglio dei Ministri *“promuove, indirizza, coordina l’azione del Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici”*;
- al comma 2, l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di

innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria, tra le quali prioritariamente le iniziative relative al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

- al comma 3, la previsione che tale Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale qualora nominato e ne faccia parte, tra gli altri, il Ministro della salute;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*, e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che *“La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.”*;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia sopracitata;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target europei allegati del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 229 del 24 settembre 2021;

VISTO il verbale della seduta del 11 Ottobre 2021 del Comitato Interministeriale sulla Transizione Digitale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il sistema di governance del sub-intervento M6C1 1.2.3 – Telemedicina;

CONSIDERATO che il sistema di governance individuato dal CITD per quanto riguarda l'intervento di Telemedicina prevede:

- un Comitato Guida Interministeriale, composto dai Ministri della salute e per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, quale principale organo decisionale responsabile per la definizione dell'indirizzo, degli obiettivi, dei tempi di realizzazione, dell'allocazione delle risorse e del monitoraggio delle attività;
- un Nucleo tecnico, istituito presso l'Unità di Missione e in capo all'Amministrazione titolare, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale e di AGENAS, diretto dal rappresentante dell'Unità di Missione o un suo delegato con funzioni di coordinamento, che:
 - o fornisce indirizzi e assicura la progettualità e l'esecuzione da parte del Soggetto Attuatore affinché siano coerenti con l'indirizzo politico, i contenuti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR;
 - o monitora il conseguimento di milestone e target e rendiconta alla Struttura di servizio centrale per il PNRR;
 - o garantisce il coordinamento con l'intervento PNRR M6C2 1.3.2.4.
- una Unità di Progetto diretta da AGENAS quale soggetto responsabile dell'implementazione dell'intervento, della redazione delle linee guida per i progetti, della valutazione delle

proposte, del monitoraggio delle procedure regionali, della ricezione e verifica dei report inviati dalle regioni;

VISTA la nota prot. 0020115-P del 5 novembre 2021, con la quale il Ministro della salute, in conformità con quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato interministeriale sulla transizione digitale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'incontro dell'11 ottobre 2021, ha comunicato al Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari l'intendimento di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia quale soggetto attuatore per il sub-intervento di investimento PNRR M6C1 1.2.3 "Telemedicina", nonché per i sub-interventi 1.2.2. "COT- Progetto pilota di intelligenza artificiale" e 1.2.2. "COT – Portale della Trasparenza", esprimendo, altresì, la volontà di avvalersi dell'Agenzia per le seguenti attività:

- Coordinamento e supporto alle Regioni per l'attività di ricognizione territoriale per l'individuazione dei siti idonei per la realizzazione degli interventi strutturali, di cui alla Component 1 della Missione 6 – Salute PNRR;
- Supporto all'Unità di Missione del Ministero della Salute per la sottoscrizione e l'approvazione dello strumento di programmazione negoziata (Contratto istituzionale di Sviluppo e Piani operativi) tra gli enti territoriali e il Ministero della Salute per la realizzazione delle linee d'intervento della Componente 1;
- Monitoraggio degli investimenti della Componente 1 e dell'implementazione degli standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale;

PRESO ATTO degli interventi relativi alla Componente 1 della Missione 6 - Salute del PNRR "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un costo complessivo pari ad euro 7 miliardi;

PRESO ATTO, in particolare, degli Investimenti "M6C1I1.2I1.2.2 (d) – Casa come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale"; "M6C1I1.2I1.2.2 (e) – Casa come primo luogo di cura_COT_Portale della Trasparenza"; "M6C1I1.2I1.2.3 – Telemedicina" compresi nella Component 1 della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo complessivo pari ad euro 1.075.482.412 miliardi;

RITENUTO di procedere alla stipula del presente accordo, fermo rimanendo che le competenze del Ministero della salute, quale titolare dell'intervento, sono esercitate dal responsabile della predetta Unità di missione;

RAVVISATA la necessità di svolgere, tra l'altro, le seguenti attività, meglio specificate nell'Allegato 1 del presente accordo, relative all'attuazione degli interventi di:

1. implementazione del progetto pilota che fornisca strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria, fornendo anche supporto alle Aziende Sanitarie che risulteranno assegnatarie per la realizzazione;
2. definizione e realizzazione del progetto "Potenziamento del portale della trasparenza";
3. redazione delle linee guida, necessarie per la definizione dei progetti regionali di telemedicina, come strumento di supporto nella gestione dei pazienti;
4. gestione della ricezione delle proposte di progetto regionali;
5. analisi e valutazione dei progetti regionali da finanziare;
6. supporto alle Regioni per la realizzazione dei progetti approvati;
7. ricezione e verifica dei risultati come indicati nei report periodici e finali inviati dalle Regioni,

per l'importo complessivo di 1.075.482.412 miliardi di euro, comprensivo delle imposte, nonché degli oneri per le necessità di assistenza tecnica e specialistica;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali

- mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77 e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR;
- delegando all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR anche le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese e target mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva dell'intervento;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione dei progetti che richiedono un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che i progetti sono realizzati con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

TENUTO CONTO che, per le seguenti linee di intervento del PNRR M6C1, in cui il Soggetto Attuatore è esterno al Ministero della Salute, in particolare per gli investimenti “M6C1I1.2I1.2.2 (d) – Casa come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale”; “M6C1I1.2I1.2.2 (e) – Casa come primo luogo di cura_COT_Portale della Trasparenza”; “M6C1I1.2I1.2.3 – Telemedicina”, l'Amministrazione attuatrice è responsabile della richiesta del Codice Unico di Progetto – CUP - da associare a ciascun progetto d'investimento pubblico come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che, a tal fine, dovrà attivare la procedura di richiesta del suddetto codice in fase attuativa e solo a seguito della sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto delle procedure previste dal citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con contestuale comunicazione all'Amministrazione titolare;

VISTO l'articolo 15 la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 5, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici”, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse, allegati e definizioni)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a. Parti: il Ministero della salute, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;

- b. Amministrazione titolare: il Ministero della salute – rappresentato dal responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- c. Soggetto attuatore: l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- d. Altra Amministrazione interessata all'intervento di Telemedicina: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;
- e. Comitato Guida interministeriale: il Comitato interministeriale ristretto composto dai Ministri della salute e dell'innovazione e transizione digitale indicato dal verbale del CITD del 11 Ottobre 2021;
- f. Nucleo tecnico: il nucleo istituito presso l'Unità di Missione, composto da un rappresentante dell'Unità di Missione, un rappresentante della Direzione Generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, un rappresentante del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, un rappresentante di AGENAS, diretto dal rappresentante dell'Unità di Missione con funzioni di coordinamento;
- g. Unità di Progetto: struttura operativa per l'esecuzione materiale dell'intervento e istituita presso l'Amministrazione attuatrice e responsabile dell'implementazione;
- h. Investimenti: “M6C1I1.2I1.2.2 (d) – Casa come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale” per un importo pari a euro 50.000.000,00; “M6C1I1.2I1.2.2 (e) – Casa come primo luogo di cura_COT_Portale della Trasparenza” per un importo pari a euro 25.482.412,00; “M6C1I1.2I1.2.3 – Telemedicina” per un importo pari a euro 1.000.000.000, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.075.482.412 miliardi;
- i. Piano operativo: il documento allegato al presente Accordo che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi – a seguire anche Allegato 1;

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le parti, in relazione ai propri compiti e fini istituzionali, si impegnano ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione degli interventi del PNRR della Componente 1 Missione 6 – Salute: “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, in particolare per la realizzazione delle linee di investimento, meglio specificate dall'Allegato 1 con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle linee, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle rispettive risorse (Piano operativo).
2. Il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito del presente accordo è relativo unicamente alla realizzazione del sub- intervento di 1.2.3. “Telemedicina”.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra le parti, secondo le rispettive competenze e ruoli indicati nel comma 2, al fine dell'attuazione dei seguenti Interventi e Sub-interventi del PNRR:

a. Interventi 1.1 **Case della Comunità e presa in carico della persona**, 1.2 **Casa come primo luogo di cura** (1.2.1 **Assistenza Domiciliare**; 1.2.2 Centrali Operative Territoriali: 1.2.2.a **Centrali Operative Territoriali**; 1.2.2.b **Progetti di Interconnessione Aziendale**; 1.2.2.c **Finanziamento strumenti a supporto degli operatori e dei pazienti**), 1.3 **Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**.

b. Sub-interventi: 1.2.2d **“COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale”**; 1.2.2e **“COT – Portale della Trasparenza”**; e 1.2.3 **“Telemedicina”**, all'interno dell'Intervento 1.2: **“Casa come primo luogo di cura**.

2. Le competenze ed i ruoli tra le parti, di cui al comma 1, sono così ripartiti:

- a) l'Amministrazione titolare fornisce l'attività di vigilanza, assistenza e coordinamento prevista nell'art. 4 e in ogni altra previsione di cui al presente accordo in funzione della realizzazione e finanziamento dell'attuazione degli interventi e sub-interventi oggetto dell'accordo;
- b) l'Amministrazione attuatrice cura l'attuazione dei sub-interventi indicati nella lettera b) del comma 1 del presente articolo alle condizioni di cui all'art. 5 e l'incarico di supporto tecnico operativo degli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo alle condizioni di cui all'art. 6, e, comunque, in conformità con ogni altra previsione del presente accordo;
- c) l'Altra Amministrazione interessata dall'intervento di Telemedicina partecipa all'accordo, assumendo gli impegni ed esercitando le facoltà nel medesimo indicati, in relazione al Sub-intervento 1.2.3 **“Telemedicina”**.

3. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, nonché le procedure di rendicontazione, di rimborso spese e richieste di pagamento.

4. Nella realizzazione delle attività di cui al presente Accordo le parti, si conformano oltre che alle disposizioni normative, al Sistema di Gestione e controllo e alle circolari applicabili in materia.

Articolo 4

(Obblighi in capo all'Amministrazione titolare di interventi del PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione titolare di interventi del PNRR si impegna a:

- a) vigilare e cooperare affinché le attività poste in essere dal soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- b) assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo degli investimenti;
- c) rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento;
- d) trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGIS);
- e) vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- f) adottare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- g) svolgere attività di supporto all'Amministrazione attuatrice nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi

nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;

- h) vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese da parte del soggetto attuatore e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- i) adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- j) garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- k) garantire il massimo e tempestivo supporto all'Amministrazione attuatrice per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- l) informare tempestivamente l'Amministrazione attuatrice di linee d'intervento relativamente ad ogni variazione del cronoprogramma e del piano d'azione delle linee d'intervento assegnate;
- m) curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del servizio centrale del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- n) elaborare le informazioni fornite dall'Amministrazione attuatrice ai fini della presentazione alla Commissione Europea delle relazioni di attuazione periodiche e finali;
- o) collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dall'Amministrazione attuatrice, anche attraverso il Nucleo tecnico istituito presso l'Unità di Missione;
- p) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico dell'Amministrazione titolare di interventi del PNRR dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

2. L'Amministrazione titolare di interventi del PNRR, relativamente ai sub interventi "M6C1I1.2I1.2.2 (d) – Casa come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale"; "M6C1I1.2I1.2.2 (e) – Casa come primo luogo di cura_COT_Portale della Trasparenza", si riserva il diritto di verificare l'ammissibilità delle azioni prima della loro esecuzione, al fine di assicurarsi che le procedure volte all'attuazione delle linee d'intervento siano attuate correttamente.

Articolo 5

(Obblighi in capo all'Amministrazione attuatrice di linee di intervento PNRR)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, AGENAS, in qualità di Amministrazione attuatrice, ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'art. 3 del presente accordo, si impegna a:
 - a. garantire la realizzazione operativa delle linee di investimento "M6C1I1.2I1.2.2 (d) – Casa come primo luogo di cura_COT_Progetto pilota di intelligenza artificiale"; "M6C1I1.2I1.2.2 (e) – Casa come primo luogo di cura_COT_Portale della Trasparenza"; "M6C1I1.2I1.2.3 – **Telemedicina**", comprensive delle imposte, dell'assistenza tecnica e specialistica, e il raggiungimento delle relative milestone e target del PNRR, nel rispetto quanto indicato nel piano operativo, i cui termini relativi al raggiungimento delle suddette milestone e target sono considerati essenziali;
 - b. istituire l'Unità di Progetto di Telemedicina sulla base della governance prevista dal verbale CITD citato in premessa;
 - c. assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR e con quelle fornite dall'amministrazione titolare;

- d. organizzare, in coerenza con le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare di interventi del PNRR le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti affidati, e nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
- e. assicurare che le attività poste in essere siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR e con quelle fornite dall'Amministrazione titolare;
- f. assicurare, anche presso i soggetti beneficiari, la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- g. garantire, anche presso i soggetti beneficiari, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità e a fornire all'Amministrazione titolare di interventi PNRR gli elementi informativi utili al fine della istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- h. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;
- i. rendicontare le spese inerenti le linee di investimento all'amministrazione titolare di interventi PNRR;
- j. conformarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare dell'intervento ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione ;
- k. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP;
- l. supportare e coordinare l'attività dei soggetti beneficiari per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento delle attività di attuazione delle linee d'intervento di sua competenza;
- m. rendere disponibili ai soggetti beneficiari le informazioni utili alla realizzazione delle attività per l'attuazione delle linee d'intervento;
- n. garantire che i soggetti beneficiari adottino una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni atte alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo;
- o. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (ReGIS);
- p. assicurare che i soggetti beneficiari adottino le azioni necessarie atte a garantire il perseguimento delle milestone e dei target prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, il disimpegno delle risorse;
- q. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese da parte dei soggetti beneficiari dell'intervento e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- r. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi;
- s. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate da parte dei soggetti beneficiari dell'intervento, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- t. garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte dell'Amministrazione titolare nei casi previsti;

- u. porre in essere tutte le azioni utili per garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati ed evitare il disimpegno automatico delle risorse;
- v. fornire le informazioni relative alle verifiche eseguite in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
- w. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte dei soggetti beneficiari;
- x. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- y. fornire la necessaria collaborazione all'ufficio avente funzione di audit per il PNRR istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente;
- z. collaborare all'assolvimento degli oneri e adempimenti previsti a carico dell'Amministrazione titolare di linee d'intervento PNRR dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo e fornire la necessaria collaborazione in sede di svolgimento dei controlli di attuazione delle linee d'intervento PNRR di competenza.

Articolo 6

(Obblighi in capo ad AGENAS per l'esecuzione dei servizi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 3)

1. L'AGENAS si impegna a fornire i seguenti servizi senza oneri aggiuntivi per il Ministero della salute per gli interventi e sub-interventi di cui alla lettera a), dell'art. 3, comma 1, del presente accordo, in particolare:
 - a) Coordinamento e supporto alle Regioni per l'attività di ricognizione territoriale per l'individuazione dei siti idonei per la realizzazione degli interventi strutturali, di cui alla Componente 1 della Missione 6 – Salute PNRR;
 - b) Supporto all'Unità di Missione del Ministero della Salute per la sottoscrizione e l'approvazione dello strumento di programmazione negoziata (Contratto istituzionale di Sviluppo e Piani operativi) tra gli enti territoriali e il Ministero della Salute per la realizzazione delle linee d'intervento della Componente 1;
 - c) Monitoraggio degli investimenti della Componente 1 e dell'implementazione degli standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale.
2. Ulteriori servizi, ove richiesti dai soggetti attuatori (Regioni), connessi al supporto a questi ultimi nelle diverse fasi di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere strutturali, di cui alla Componente 1 della Missione 6 – Salute PNRR, potranno essere riconosciuti da AGENAS, a fronte di specifiche convenzioni tra AGENAS e le Regioni.

Articolo 7

(Obblighi dell'Altra Amministrazione interessata dall'intervento di Telemedicina)

1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale fornirà attività di supporto tecnico per il coordinamento degli interventi e l'elaborazione di piani operativi al fine della miglior realizzazione del sub-intervento M6C1 1.2.3 "Telemedicina", anche attraverso la partecipazione all'Unità di Progetto.

Articolo 8

(Referenti per l'attuazione dell'Intervento)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le parti individuano per la gestione e per il coordinamento delle attività di cui all'articolo 3, i seguenti referenti:
 - per il Ministero della Salute il Direttore Generale dell'Unità di Missione (o suo delegato), con funzioni di coordinamento, e il Direttore Generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica (o suo delegato),
 - per AGENAS, il Direttore generale (o suo delegato),
 - per il DTD il Capo Dipartimento (o un suo delegato).
2. Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

Articolo 9

(Obblighi e responsabilità dell'Amministrazione titolare e dell'Amministrazione attuatrice)

1. L'Amministrazione titolare e AGENAS garantiscono, ognuna per quanto di sua competenza, di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della P.A.
2. L'Amministrazione titolare e AGENAS facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
3. L'Amministrazione titolare e AGENAS si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo. 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
4. L'Amministrazione titolare e AGENAS al fine di gestire efficacemente la fase attuativa, si obbligano, altresì, a predisporre annualmente dei Piani operativi di dettaglio, redatti in coerenza con il Piano operativo allegato al presente Accordo. I Piani operativi annuali di dettaglio sono redatti dal Soggetto Attuatore e approvati dall'Amministrazione titolare. Il Soggetto Attuatore è responsabile della realizzazione delle attività previste nei predetti Piani annuali, che potranno essere modificati o revisionati, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, con le medesime modalità previste per la loro approvazione.
5. AGENAS, ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113, può porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti, indicati al comma 1, lettera b) dell'art. 3 del presente accordo, di cui è soggetto attuatore, nei limiti degli importi che sono previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti, di cui al Piano operativo allegato. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica dell'amministrazione interessata. Limitatamente alle spese per il reclutamento del personale, nonché per quelle relative ai servizi di supporto e consulenza esterni, ai sensi del medesimo art.1, comma 1, del citato decreto-legge 80/2021, l'ammissibilità a carico del PNRR deve essere oggetto di preventiva verifica da parte del Ministero della

salute, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR.
4. Le parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascuna Amministrazione in attuazione dell'investimento.

Articolo 11

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. L'Amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGIS o su altra piattaforma informatica locale, per la quale sia garantita la piena interoperabilità con il sistema ReGiS, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
2. L'Amministrazione attuatrice, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria sul 100% delle spese unitamente alle check list di controllo definite dal Sistema di gestione e controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 12

(Risorse e circuito finanziario)

1. I dettagli sulle attività di ciascun compito delegato e i relativi costi sono definiti nel Piano Operativo di cui all'Allegato 1, che include anche il programma di spesa.
2. Le eventuali economie realizzate in sede di attuazione rispetto al programma di spesa dovranno essere retrocesse da parte dell'Amministrazione attuatrice all'Amministrazione titolare.
3. L'Amministrazione titolare dispone con tempestività i trasferimenti all'Amministrazione attuatrice delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento, programmati secondo le modalità indicate al comma 4.

4. Per gli interventi oggetto del presente Accordo il Ministero della salute, in qualità di Amministrazione titolare, tramite il responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, effettua le assegnazioni alle progettualità dell'intervento e inoltra al Servizio centrale del PNRR le disposizioni di pagamento necessarie a rendere disponibili le risorse in favore della contabilità intestata all'Amministrazione attuatrice.

5. Al fine di evitare di incorrere nell'interruzione del trasferimento delle risorse dell'intervento, l'Amministrazione attuatrice è tenuta a osservare quanto disposto dal regolamento RFF e quanto previsto nel Piano operativo di cui all'Allegato 1.

Articolo 13

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.

2. Non sono imputabili alle spese di cui al comma 1, quelle relative al personale dipendente dell'Amministrazione attuatrice.

3. L'Amministrazione titolare di interventi PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice di interventi PNRR, rende disponibile a quest'ultima una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% del budget della linea di investimento in oggetto.

4. Le successive quote di disponibilità finanziarie, fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui all'Allegato 1, sono assegnate all'Amministrazione attuatrice di linea di intervento PNRR nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa.

5. Le parti si impegnano, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

6. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione europea e Stato Membro, correlato al mancato raggiungimento dei milestone e dei target dell'investimento oggetto del presente accordo, comporta la conseguente riduzione delle risorse relative ai progetti che hanno causato detta riduzione in ragione del mancato conseguimento dei target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 14

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è titolare dei dati personali trattati nell'ambito delle attività svolte in base al presente Accordo, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia. Nelle informative fornite agli interessati in relazione agli eventuali dati personali trattati nel corso dell'esecuzione del presente accordo dovrà essere indicata la possibilità che gli stessi siano comunicati al Ministero della salute per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 15

(Riduzione o revoca dei contributi – Organismo di composizione)

1. Prima della scadenza dei milestone e target, intermedi o finali, nazionali o europei, quando risulti evidente il ritardo sulle tempistiche assegnate, l'Amministrazione titolare degli interventi comunica il ritardo al soggetto attuatore che, entro dieci giorni, espone le ragioni del mancato rispetto delle tempistiche assegnate e le eventuali soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione attuatrice non raggiunga i relativi milestone e target, intermedi o finali, nazionali o europei, previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati in coerenza con quanto riportato dal Piano operativo di cui all'Allegato 1, l'Amministrazione titolare revoca il finanziamento per la quota relativa ai milestone e target non raggiunti, riassegnando le relative risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Le parti concordano, per quanto concerne l'intervento "M6C1I1.2I1.2.3 – Telemedicina", che, al fine di evitare, la revoca anche parziale del finanziamento e l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, potranno attribuire ad un Comitato consultivo, costituito all'interno del Nucleo Tecnico, l'individuazione di soluzioni idonee a definire bonariamente le problematiche eventualmente insorte.
4. Il Comitato di cui al comma 3 è composto da tre membri, di cui un rappresentante del Ministero della Salute, designato dall'Unità di Missione e con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero per l'innovazione tecnologica e transizione digitale e un rappresentante di AGENAS. Il Comitato, nel corso della prima seduta, disciplina le modalità operative per il suo funzionamento. Le parti si attengono alle relative determinazioni.

Articolo 16

(Monitoraggio e governance dell'attività dell'intervento di Telemedicina)

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto a seguire indirizzi e direttive del Comitato Guida Interministeriale, pure per il tramite del Nucleo Tecnico, per la realizzazione del sub-intervento M6C1 1.2.3 "Telemedicina", anche su specifici aspetti del sub-intervento.
2. Il Nucleo Tecnico, agisce sulla base degli indirizzi del Comitato Guida Interministeriale e svolge le seguenti funzioni: a) fornisce indirizzi e assicura la progettualità e l'esecuzione da parte del Soggetto Attuatore affinché siano coerenti con l'indirizzo politico, i contenuti, le condizioni e le tempistiche del PNRR; b) monitora il conseguimento di milestone e target; c) garantisce il coordinamento con intervento PNRR M6C2 1.3.2.4.

3. Il Soggetto Attuatore, attraverso l'Unità di Progetto svolge le seguenti attività:

- a) gestisce operativamente i progetti nel rispetto delle norme generali e delle regole specifiche del PNRR;
- b) cura l'attuazione degli interventi, la redazione delle linee guida per i progetti, della valutazione delle proposte, del monitoraggio delle procedure regionali, della ricezione e verifica dei report inviati dalle regioni;
- c) garantisce la regolarità delle procedure seguite per realizzare i progetti;
- d) rispetta gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento e al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;
- e) individua e coordina eventuali interventi correttivi nel caso di ritardi o di eventi che incidano negativamente sull'andamento delle attività oggetto dell'Accordo;
- f) cura, all'occorrenza, l'attività istruttoria e reportistica necessaria all'attività del Comitato Guida Interministeriale;
- g) riferisce al Comitato Guida Interministeriale e al Nucleo Tecnico gli esiti della sua attività;
- h) riferisce a richiesta e, comunque, con cadenza trimestrale all'Unità di Missione e al Nucleo Tecnico sull'andamento delle attività, anche in riferimento al rispetto della tempistica dell'intervento e alla rendicontazione dei costi.

Articolo 17 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Ministero della Salute pnrr@postacert.sanita.it e sgr.missione6salute@sanita.it,

per l'AGENAS agenas@pec.agenas.it,

per il Dipartimento per la trasformazione digitale dtd.pnrr@pec.governo.it.

Articolo 18 **(Durata ed efficacia)**

- 1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula fino al completamento materiale e finanziario dell'Investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le parti si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo.
- 2. L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti Organi di controllo.
- 3.

Articolo 19 **(Poteri sostitutivi)**

- 1. In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, l'Amministrazione titolare esercita i poteri sostitutivi nei confronti del primo in conformità all'art. 12, comma 3, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 20
(Modifiche)

Il presente Accordo può essere modificato o integrato, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione degli Investimenti di cui all'art. 3.

Articolo 21
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione da parte dei competenti organi di controllo al ricorrere dei presupposti di legge.
2. Il presente atto si compone di 21 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per il Ministero della Salute

Unità di missione

(Amministrazione titolare di interventi PNRR)

Il Direttore Generale

Dott. Stefano LORUSSO

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali Agenzia Nazionale

*(l'Amministrazione attuatrice di linea di
intervento PNRR)*

Il Presidente

Prof. Enrico COSCIONI

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

*(Altra Amministrazione interessata per la
governance dell'intervento 1.2.3 Telemedicina)*

Il Capo Dipartimento

Ing. Mauro MINENNA

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*